



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°176 del 29/11/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 21 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

28) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. QUINTO MARTINI, PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE, ALL'EPOCA DEI FATTI, DELLA SOCIETÀ ATLETICO ACILIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZIONE 10 DEL C.U. N.1 DEL S.G.S. STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEL 2/07/2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. ATLETICO ACILIA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.162 del 22/11/2019

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente per oggetto "Organizzazione di un Open Day da parte della società S.S.D. Atletico Acilia, per il quale non è stata data alcuna comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile Scolastico, ed in particolare:

la nota di segnalazione del 10 luglio 2019 del Coordinatore del Lazio SGS, con relativi allegati (manifesto pubblicitario Open Day della scuola calcio della società S.S.D. Atletico Acilia Stagione Sportiva 2019/2020, riservato a giovani calciatori, categoria dal 2006 al 2013, acquisita dalla procura in pari data);

il C. U. n.1 del 2 luglio 2019 con il quale venivano impartite disposizioni per lo svolgimento della manifestazione sportiva e che, le società affiliate alla FIGC, potevano organizzare autonomamente attività promozionali, previa comunicazione agli Organi competenti.

Da tali documenti esaminati la Procura, in base a quanto gli è stato segnalato dal Coordinatore Scolastico, ha potuto riscontrare che il Presidente della società S.S.D. Atletico Acilia, sig. Quinto

Martini ha assunto, nella circostanza, un comportamento di particolare rilevanza disciplinare, in violazione delle norme regolamentari indicate in oggetto, per aver organizzato nei mesi di giugno e luglio 2019 un raduno di giovani calciatori dell'età 2006/2013, senza aver dapprima provveduto a dare formale e tempestiva comunicazione al Coordinamento del SGS, territorialmente competente.

Per tale motivo, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società S.S.D. Atletico Acilia, sig. Quinto Martini nonché la società da lui presieduta S.S.D. Atletico Acilia, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del C.G.S..

All'udienza del 21.11.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Quinto Martini fosse sanzionato con 1 mese di inibizione e la società Atletico Acilia con l'ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Per quanto attiene la quantificazione delle pene richieste, la richiesta di sanzione avanzate dalla Procura risulta congrua rispetto alla condotta tenuta dal sig. Quinto Martini, mentre deve essere ridimensionata quella a carico della società, tenuto conto dell'effettivo svolgersi dei fatti.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di comminare alla società S.S.D. Atletico Acilia l'ammenda di Euro 100,00 nonché di inibire il sig. Martini Quinto, Presidente e Rappresentate Legale all'epoca dei fatti, per mesi 1 (uno).

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

29) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ERNESTO MORELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.P.D. PALOCCO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZIONE 10 DEL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEL 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.P.D. PALOCCO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.162 del 22/11/2019

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente per oggetto "Organizzazione di un Open Day da parte della società A.P.D. Palocco, per il quale non è stata data alcuna comunicazione al Coordinatore del SGS, territorialmente competente". Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 16/9/2019, ritualmente notificata, a cui i soggetti avvisati non hanno fornito risposta. La Procura, nel corso delle indagini acquisiva vari documenti, costituenti fonte di prova ed in particolare:

la nota di segnalazione del 10 luglio 2019 del Coordinamento Federale del Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, con relativi allegati (manifesto pubblicitario Open Day della società A.P.D. Palocco, Stagione Sportiva 2019/2020, riservato a giovani calciatori, categoria giovanissimi Under 14 e 15, 2005 e 2006) acquisita in pari data;

Il C. U. n.1 SGS - FIGC Stagione Sportiva 2019/2020 del 2 luglio 2019.

Da tali documenti esaminati, la Procura, in base a quanto gli è stato comunicato dal Coordinamento del S.G.S., ha potuto riscontrare che il Presidente della società A.P.D. Palocco, Ernesto Morelli, ha assunto nella circostanza un comportamento di particolare rilevanza disciplinare, in violazione delle norme regolamentari indicate in oggetto, per aver organizzato nel mese di giugno 2019 un raduno di giovani calciatori della età più sopra riportata, senza aver dapprima provveduto a dare formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore Federale del Settore Giovanile Scolastico territorialmente competente. Per tale motivo, la Procura, avendo riscontrato il difetto di autorizzazione federale, ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società A.P.D. Palocco, Ernesto Morelli e la società da lui presieduta, A.P.D. Palocco, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del C.G.S..

All'udienza del 21.11.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Ernesto Morelli fosse sanzionato con 1 mese di inibizione e la società A.P.D. Palocco con l'ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle pene richieste, la richiesta di sanzione avanzate dalla Procura risulta congrua rispetto alla condotta tenuta dal sig. Ernesto Morelli, mentre deve essere ridimensionata quella a carico della società, tenuto conto dell'effettivo svolgersi dei fatti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di comminare alla società A.P.D. Palocco l'ammenda di Euro 100,00 nonché di inibire il sig. Morelli Ernesto, Presidente e Rappresentate Legale all'epoca dei fatti, per mesi 1 (uno).
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Calabria

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

30) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SCHIAVI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ARANOVA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZIONE 10 DEL C.U. N.1 DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, STAGIONE SPORTIVA 19/20 DEL 2 LUGLIO 2019, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ARANOVA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.162 del 22/11/2019

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente per oggetto "Organizzazione di un Open Day, da parte della società A.S.D. Aranova, per il quale non è stata data alcuna comunicazione al Coordinatore del SGS, territorialmente competente".

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 16 luglio 2019, ritualmente notificata, a cui i soggetti avvisati non hanno fornito alcuna risposta.

La Procura, nel corso delle indagini acquisiva vari documenti, costituenti fonte di prova ed in particolare:

la nota di segnalazione del 10 luglio 2019 del Coordinamento Federale del Settore Giovanile e Scolastico del Lazio, con relativi allegati (manifesto pubblicitario Open Day della scuola calcio della A.S.D. Aranova, Stagione Sportiva 19/20, riservato a giovani calciatori, categoria 2007/2008 acquisita dall'Ufficio in pari data);

il C. U. n°1 del 2 luglio 2019 con il quale venivano impartite disposizioni per lo svolgimento di dette manifestazioni sportive, e che le società affiliate F.I.G.C. potevano organizzare autonomamente attività promozionali, previa comunicazione agli Organi competenti.

Da tali documenti esaminati la Procura, in base alla segnalazione pervenuta, ha potuto riscontrare che il Presidente della società A.S.D. Aranova, sig. Andrea Schiavi, ha assunto nella circostanza, un comportamento di particolare rilevanza disciplinare, in violazione delle norme regolamentari indicate in oggetto, per aver organizzato nel mese di luglio 2019 un raduno di giovani calciatori dell'età 2007/2008, senza aver dapprima provveduto a dare formale e tempestiva comunicazione al Coordinamento del S.G.S., territorialmente competente.

Per tale motivo, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società A.S.D. Aranova, sig. Andrea Schiavi e la società da lui presieduta, A.S.D. Aranova, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del C.G.S..

All'udienza del 21.11.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Andrea Schiavi fosse sanzionato con 1 mese di inibizione e la società Aranova con l'ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati.

Per quanto attiene la quantificazione delle pene richieste, la richiesta di sanzione avanzate dalla Procura risulta congrua rispetto alla condotta tenuta dal sig. Andrea Schiavi, mentre deve essere ridimensionata quella a carico della società, tenuto conto dell'effettivo svolgersi dei fatti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di comminare alla società A.S.D. Aranova l'ammenda di Euro 100,00 nonché di inibire il sig. Schiavi Andrea, Presidente e Rappresentate Legale all'epoca dei fatti, per mesi 1 (uno). Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 29 novembre 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli